

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria*[notificata con il numero C(2012) 7433]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/666/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾, stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione. Nell'elenco di cui all'allegato figura la contea di Nógrád in Ungheria.
- (2) L'Ungheria ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della peste suina classica nel territorio della contea di Nógrád di cui all'allegato della decisione 2008/855/CE.
- (3) Secondo queste informazioni, la peste suina classica è stata eradicata nel territorio di tale contea. È dunque opportuno sospendere l'applicazione delle misure di cui

alla decisione 2008/855/CE in tale contea e cancellare il riferimento alla contea di Nógrád dall'elenco di cui alla parte I del suo allegato.

- (4) La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte I dell'allegato della decisione 2008/855/CE, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. **Ungheria**

Il territorio della contea di Pest a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, a ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell'autostrada E 71.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.